

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2634

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2003

—————

Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema della sicurezza è uno dei banchi di prova della politica di oggi e gli strumenti appropriati sono forse i più difficili da individuare. Dobbiamo rifuggere dalla tentazione di rispondere alla giusta esigenza di sicurezza della collettività aumentando a dismisura la quantità di forze dell'ordine, intervenendo legislativamente con continui provvedimenti di emergenza e delegando le regioni a risolvere il problema in modo separato ed autarchico, costituendo tante polizie regionali.

L'Emilia-Romagna e le altre regioni italiane hanno deciso di regolare il tema della polizia locale in una ottica rispettosa dell'unità nazionale, puntando decisamente sulla valorizzazione del ruolo dei comuni.

Come noto il disegno di legge nazionale che ci apprestiamo a discutere nasce da un lungo *iter* di elaborazione svolto da un gruppo di lavoro costituito congiuntamente fin dal 2001 dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), poi integrato con la partecipazione dell'Unione province d'Italia (UPI). All'attività di questo gruppo di lavoro la giunta regionale ha dato un importante contributo per il ruolo di coordinamento che svolge in seno alla Conferenza sulle materie relative alle riforme istituzionali e ai rapporti con gli enti locali.

Il risultato politico di questo lavoro, concluso nel giugno scorso, è di tutto rispetto tenendo conto del rilievo della materia trattata, ovvero il «coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale» e «la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza», e dell'ampiezza dei consensi via via acquisiti.

Non è infatti un avvenimento ordinario l'approvazione unanime da parte della Con-

ferenza dei Presidenti delle regioni, dell'UPI e del Consiglio nazionale dell'ANCI di un comune disegno di legge da sottoporre all'attenzione del Governo e del Parlamento.

Un percorso che si è già avviato con la presentazione formale della proposta in sede di Conferenza Stato-autonomie e con la sollecitazione dell'ANCI alle regioni affinché la proposta venisse portata all'attenzione del Parlamento anche attraverso la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, con cui si prevede che il Consiglio regionale possa fare proposte di legge alle Camere.

Una sollecitazione che la giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha voluto raccogliere immediatamente anche per il ruolo svolto in sede di Conferenza nella predisposizione della proposta.

Prima di passare all'illustrazione vera e propria della proposta voglio anche sottolineare lo spirito costruttivo che ha animato la discussione in sede di commissione e che ha portato ad una sostanziale convergenza di tutti i gruppi, segnalata dal voto di astensione delle opposizioni.

Gli emendamenti adottati in commissione sono stati pochi, ma significativi, e hanno ulteriormente contribuito ad arricchire e migliorare il testo base.

Si tratta infatti di emendamenti che hanno permesso di delineare meglio i rapporti tra enti locali, regioni, organi rappresentativi del Ministero dell'interno - i prefetti - e organi della Magistratura nell'ambito delle Conferenze provinciali e regionali per la sicurezza, che il disegno di legge va ad istituire.

Emendamenti suggeriti in parte dallo stesso presidente della Commissione, il Consigliere Nervegna, e in parte dal Procuratore

della Repubblica di Bologna che la giunta ha fatto propri.

Passiamo ora all'illustrazione vera e propria della proposta.

Questo disegno di legge si fonda e trae legittimità da quattro principi costituzionali: la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117 della Costituzione); la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa (articolo 117 della Costituzione); la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118 della Costituzione); la disciplina statale delle funzioni essenziali dei comuni, nelle quali viene ricompresa la funzione di «polizia locale» (articolo 117 della Costituzione).

La prima parte del disegno di legge riguarda fundamentalmente i rapporti tra comuni, province, regioni e autorità di pubblica sicurezza, con la finalità di realizzare politiche integrate di sicurezza. La seconda riguarda la collaborazione tra Polizie nazionali e locali, ovvero il tema più specifico del coordinamento tra sicurezza pubblica e polizia amministrativa.

Gli elementi che caratterizzano la prima parte del disegno di legge nazionale sono: la definizione di «politiche integrate di sicurezza» (vero nodo della nuova politica per la sicurezza nelle nostre città, destinato a risolvere in questo modo anche le possibili ambiguità della materia); l'individuazione di strumenti pattizi, accordi, contratti, come strumento per realizzare le politiche integrate; il superamento dell'attuale composizione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza - restituiti alla loro originaria funzione - e la previsione, come già dicevo, di conferenze provinciali e regionali sulla sicurezza incardinate sugli enti locali e con la partecipazione delle autorità di pubblica sicurezza; un diffuso diritto all'informazione a favore dei sindaci, da parte delle forze di polizia nazionali (anche su questo punto si intende sollecitare la risoluzione di un problema spesso sollevato: la mancanza di dati

aggiornati e completi su quanto accade e su quanto è in grado di fare il sistema sui diversi aspetti della sicurezza).

Tutti elementi caratterizzati da due opzioni politiche di carattere generale su cui regioni, città e province hanno cementato la propria intesa: *a)* la centralità dei comuni e dei sindaci nella promozione e nello sviluppo delle politiche integrate; *b)* l'esigenza di un coordinamento complessivo di tali politiche a scala regionale.

Veniamo ora alla seconda parte del disegno di legge.

L'elemento che caratterizza questa seconda parte, quella che si riferisce più direttamente al coordinamento tra polizie locali e nazionali, riguarda, prima di tutto, una migliore definizione della polizia locale: non è infatti possibile coordinarsi se non c'è chiarezza su uno dei due soggetti che si devono coordinare.

In quest'ottica il disegno di legge individua:

1) la funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle attribuite dallo Stato perchè di competenza statale (come le funzioni di polizia giudiziaria o le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza), sia quelle di polizia amministrativa che derivano dalle competenze proprie dei comuni e delle province, entrambe regolate sul piano degli assetti organizzativi dalle regioni, in forza della competenza legislativa che è attribuita loro dalla Costituzione;

2) la qualifica giuridica di agente o ufficiale di polizia locale, attribuita dal Sindaco o dal Presidente della provincia, come qualifica che incardina l'insieme delle competenze di polizia locale, comprese quelle di derivazione statale.

Si tratta di un impianto fortemente innovativo che definisce finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale, superando una volta per tutte la

possibile dicotomia tra funzioni di «polizia locale» e funzioni di «polizia amministrativa locale».

In sostanza questo disegno di legge, nel quale si sono riconosciute tutte le regioni, semplifica e risolve alcune contraddizioni e alcuni timori indotti dalla proposta di devoluzione in materia di «polizia locale». Il progetto che votiamo oggi chiarisce cosa si intende per polizia locale, crea le condizioni per un più efficace coordinamento tra polizie dello Stato e polizie locali, ribadisce la dipendenza della polizia locale dai comuni e, per la parte di propria competenza, dalle province, riconosce infine il ruolo di coordinamento delle regioni; quindi nessuna nuova polizia regionale.

Ricordo infine che in questa seconda parte della proposta vengono affrontati altri temi di sicura rilevanza per le amministrazioni locali e per le polizie locali:

1) vengono disciplinate le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da dipendenti pubblici, le modalità e i limiti di utilizzo delle agenzie private di sicurezza, le condizioni e i requisiti per l'utilizzo di volontari a supporto delle attività di vigilanza della polizia locale. E tutti sappiamo quanto questo sia importante in un momento in cui tali utilizzi si moltiplicano senza precise regole e con tentazioni di ruoli non propri per chi non appartiene alle forze dell'ordine. D'altra parte l'utilizzo di ausiliari, se opportunamente limitato nelle funzioni e regolato nei modi, può essere importante per aumentare la diffusione di vigilanza e quindi la sensazione di sicurezza;

2) viene disciplinata la collaborazione tra tutte le polizie locali e tutte le polizie nazionali. Tutti concorrono infatti alla sicurezza delle città e dei territori, ma concorrono in funzione delle «proprie competenze»;

3) il disegno di legge affronta molti problemi pratici per l'effettivo e qualificato esercizio dell'attività di polizia locale: l'accesso alle banche dati, comprese quelle del

Ministero dell'interno, la patente di servizio, il numero unico nazionale, la materia previdenziale e assicurativa.

Infine la legge prevede diversi interventi abrogativi di legislazioni precedenti, di cui due di grande significato.

L'abrogazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale», superata dalla recente riforma del Titolo V della Costituzione, che viene sostituita, da un lato, da questa nuova legge nazionale, dall'altro dalle nuove leggi regionali di disciplina della polizia locale, per la parte di competenza regionale.

La seconda abrogazione di rilievo riguarda il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», ovvero il decreto legislativo che ha integrato il suddetto comitato con la partecipazione del sindaco del capoluogo e del presidente della provincia.

Coerentemente con la previsione di una sede di concertazione tra autonomie locali, regione e autorità di pubblica sicurezza quali sono le nuove Conferenze provinciali e regionali per la sicurezza, si è previsto di restituire il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla sua originaria funzione di organo di coordinamento interno all'amministrazione dello Stato.

Pur esprimendo una valutazione positiva dell'esperienza sviluppata nei comitati, è ormai matura l'individuazione di una sede istituzionale di coordinamento più congrua, tenuto anche conto che il comitato provinciale attuale è pur sempre un organo di «consulenza» del Prefetto.

Onorevoli senatori, come si vede, la strada percorsa dal sistema delle autonomie e dalle regioni è stata lunga e proficua. La nostra speranza è che il Parlamento e le forze politiche ivi rappresentate sappiano fare tesoro dell'esperienza di chi si è trovato, le città in primo luogo, a reggere in prima persona

i radicali cambiamenti avvenuti in Italia a cavallo dei due millenni. Di questi scenari la problematica della sicurezza è uno degli elementi che più hanno travagliato le nostre

comunità e a cui occorre dare risposte adeguate, se vogliamo costruire un futuro sereno per i nostri figli e più in generale per i cittadini di oggi e di domani.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge si caratterizza per non prevedere significativi oneri a carico dello Stato, peraltro in un quadro di maggiore coordinamento fra le forze di polizia dello Stato ed il sistema dei servizi di polizia locale, che garantirà sicure - anche se non ancora quantificabili - economie. Alcune disposizioni del presente disegno di legge, tuttavia, generano oneri che si provvede a quantificare, in particolare agli articoli 4, 8 e 15.

Articoli 1-3

Gli articoli da 1 a 3 non generano ulteriori oneri.

Articolo 4

L'articolo 4 prevede la stipulazione di accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza, tra i quali in particolare gli accordi tra le regioni e lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

La quantificazione degli oneri in questione è stabilita in funzione del più efficace utilizzo delle risorse (con conseguenti margini di risparmio da reinvestire nel potenziamento dei servizi).

Tenendo conto degli elevati livelli di organico complessivamente presenti nelle forze di polizia nazionale (che sono tra i più alti nei Paesi dell'Unione europea), e dell'ampia possibilità di rimodulare le presenze nei diversi territori e specialità, non sono previsti ulteriori oneri per spesa corrente.

Saranno, invece, necessarie spese di investimento per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnico-logistiche di competenza delle forze di polizia nazionali anche per fare fronte alle disposizioni previste ai commi 1 e 2.

Per i primi tre anni di applicazione si può ritenere congruo lo stanziamento di euro 100.000.000,00 per ogni annualità (corrispondenti a poco meno di 1.000.000,00 per provincia).

Articoli 5 e 6

Gli articoli 5 e 6 prevedono attività che non generano ulteriori oneri a carico dello Stato.

Articolo 7

L'articolo 7 non genera ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, limitandosi ad una rimodulazione funzionale di personale già presente.

Articolo 8

L'articolo 8 prevede la costituzione con atto del Consiglio dei ministri di un nuovo istituto denominato «Istituto per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza». Detto Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero; ad esso sono affidati i compiti di sviluppare attività nel campo della ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e della valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.

Considerato un costo medio complessivo annuo di 35.000 euro per ogni addetto ed ipotizzando un organico equivalente a 30 persone, il costo per il personale dell'Istituto sarà di 1.050.000,00 euro cui vanno aggiunti un costo di gestione pari al 30 per cento di detta somma (pari a 315.000,00 euro), e una quota per iniziative di formazione e aggiornamento pari a 300.000,00 euro annui, per un totale di 1.665.000,00 euro.

A copertura delle spese che la stipulazione degli accordi di cui all'articolo 4 comportano e per la costituzione e il funzionamento dell'Istituto previsto dall'articolo 8, l'articolo 17 prevede l'istituzione di un apposito fondo a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.

Articoli 9-14

Gli articoli da 9 a 14 non prevedono oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 15

L'articolo 15 potrà comportare ulteriori costi. Per quanto riguarda il comma 1 si prevedono specifici costi di addestramento e formazione totalmente a carico delle regioni.

Agli oneri occorre aggiungere poi le minori entrate di cui all'articolo 15, commi 2 e 3.

In relazione al comma 2 si distinguono le minori entrate per l'esenzione dalle tasse di immatricolazione e quelle per l'esenzione dalle tasse automobilistiche. L'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche grava interamente sui bilanci delle regioni. L'esenzione dal pagamento delle tasse di immatricolazione comporta una riduzione delle entrate per lo Stato, relativamente a quelle componenti della tassa stessa il cui introito

spetta allo Stato (cioè quelle corrispondenti all'imposta di bollo e al rilascio della targa).

Le autovetture in dotazione alla polizia locale su scala nazionale sono circa 15.000 e ad esse vanno aggiunti circa 4.800 motoveicoli (stime a cura del Servizio «Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale» della regione Emilia-Romagna). Ipotizzando un ricambio dei mezzi su base decennale, ne consegue un ipotetico mancato introito per lo Stato (tassa di immatricolazione) pari a 1.325.550,00 euro per le autovetture (con una media di 88,37 euro ciascuna) [si ipotizza mediamente FIAT Stilo 1600] e pari a 327.120,00 euro per i motoveicoli (con una media di 68,15 euro ciascuna) [si ipotizza 350 c.c. in media]. Nel complesso il minore introito per lo Stato risulterà quindi di 1.652.670,00 euro nell'arco dei dieci anni, corrispondenti a un minor introito di 165.267,00 euro su base annuale.

Il comma 2 prevede infine l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali; tale previsione non comporta minori entrate per lo Stato.

In relazione al comma 3, le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio sono stimabili, tenendo conto della presenza di circa 36.000 apparati radiomobili in dotazione alle polizie locali in Italia, in circa 540.000,00 euro (considerando un onere medio per apparato di circa 15 euro).

Per quanto riguarda il comma 5, si prevede l'istituzione di un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali, prevedendo quindi un costo per l'attivazione delle strutture necessarie e del personale coinvolto per la gestione del servizio totalmente a carico delle regioni.

Articolo 16

Le disposizioni dettate dall'articolo 16, comma 2, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale della polizia locale non comportano oneri a carico dello Stato, perché eventuali oneri saranno comunque a carico degli enti locali di appartenenza. Si tratta inoltre di una rimodulazione di personale già esistente e operativo.

Articolo 17

Per la copertura degli oneri previsti dalla presente legge, l'articolo 17 istituisce un apposito fondo a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.

TABELLA RIEPILOGATIVA ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO (in milioni di euro)		
	2004	2005	2006
Articolo 4 - Ammodernamento infrastrutture	100,0	100,0	100,0
Articolo 8 - Costi per organico costituzione nuovo istituto	1,665	1,665	1,665
Articolo 15 - Minori entrate per esenzione tasse di immatricolazione	0,165	0,165	0,165
Articolo 15 - Minori entrate per esenzione canone di concessione frequenze radio	0,540	0,540	0,540
TOTALE ...	102,37	102,37	102,37

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione medesima.

2. La presente legge detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Politiche locali e integrate per la sicurezza)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordi-

nata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

CAPO II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4.

(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza)

1. I comuni anche in forma associata stipulano accordi locali con le autorità provin-

ciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle forze di polizia nazionali;

c) collaborazione tra polizia di Stato, arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

c) comunicazione pubblica;

d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.

5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione conti-

nuativa della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

Art. 5.

(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza)

1. La legge regionale disciplina ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1:

a) l'istituzione presso i comuni capoluogo di provincia della conferenza provinciale per la sicurezza;

b) l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.

2. La conferenza provinciale è composta, per la componente rappresentativa degli enti locali, dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame e, per la componente rappresentativa dello Stato, dal prefetto. Alla conferenza partecipano il questore, il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della guardia di finanza e i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali interessati. La conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, d'intesa con il prefetto e con il presidente della Provincia, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità, anche su richiesta dei sindaci interessati, e comunque almeno due volte all'anno. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.

3. La conferenza regionale è composta dal presidente della regione che la presiede e, per la componente rappresentativa degli enti locali, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, nonchè, per la componente rappresentativa dello Stato, dai prefetti della regione. Alla

conferenza partecipano i questori, il comandante regionale e i comandanti provinciali dell'arma dei carabinieri, il comandante regionale e i comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza e i comandanti delle polizie municipali dei capoluoghi. La conferenza è convocata dal presidente della regione, d'intesa con il prefetto del capoluogo regionale, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.

4. Alla conferenza provinciale di cui al comma 2 è invitato il procuratore della Repubblica quando le specifiche problematiche di sicurezza in esame riguardino attività di polizia giudiziaria o, comunque, rendano necessaria o opportuna la sua partecipazione.

5. Alla conferenza regionale di cui al comma 3 sono invitati il procuratore generale della Corte d'appello e il procuratore distrettuale, eventualmente coadiuvati dai procuratori circondariali interessati, quando le specifiche problematiche di sicurezza in esame riguardino attività di polizia giudiziaria o, comunque, rendano necessaria o opportuna la loro partecipazione.

6. Alle conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

Art. 6.

(Attività di informazione a livello territoriale)

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono

attivare incontri con i responsabili delle forze di polizia competenti per territorio.

2. A tal fine:

a) il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle forze di polizia;

b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

3. Per le esigenze di attuazione delle politiche integrate per la sicurezza e del coordinamento tra polizie nazionali e locali di cui al capo IV, il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia ed il sindaco del capoluogo possono richiedere ai dirigenti degli uffici giudiziari competenti informazioni sulla repressione penale attuata nel territorio, sul movimento dei procedimenti penali in un determinato periodo e sulla organizzazione delle strutture amministrative di cui dispongono, promuovendo, a tal fine, anche le intese previste nell'articolo 10, comma 4.

Art. 7.

(Destinazione territoriale delle forze di polizia nazionali)

1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei ca-

rabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

CAPO III

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE COORDINATE PER LA SICUREZZA

Art. 8.

(Costituzione e finalità dell'Istituto)

1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge, di seguito denominato «Istituto».

2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità definite nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. L'Istituto si struttura per sviluppare attività nel campo della ricerca sociocriminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.

4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

CAPO IV

NORME PER IL COORDINAMENTO
TRA POLIZIE NAZIONALI E POLIZIE
LOCALI

Art. 9.

(Funzioni di polizia locale)

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle forze di polizia nazionali a competenza generale.

4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia

locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 19, comma 4, della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 3, di detto codice;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

Art. 10.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono servizi di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle fun-

zioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.

*(Qualifica giuridica del personale
di polizia locale)*

1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. Con accordo in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Il sindaco o il presidente della Provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina ai fini della qualifica giuridica di cui al presente articolo l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.

Art. 12.

(Forme particolari di vigilanza)

1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione disciplinare:

a) l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame;

b) l'utilizzo delle agenzie private di vigilanza a supporto dell'attività dei servizi di polizia municipale e provinciale per funzioni aggiuntive di mera vigilanza, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le forze dell'ordine competenti per territorio;

c) le condizioni e i requisiti per l'utilizzazione del personale volontario, che deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa, per attività integrative di vigilanza.

2. Il personale di cui al presente articolo assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

3. Il personale volontario di cui al comma 1, lettera *c)*, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11, comma 1, ed opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di polizia locale.

4. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato con finalità di supporto organizzativo ai volontari di cui al comma 1, lettera *c)*. È vietato stipulare convenzioni con associazioni che prevedano nell'accesso e nei propri fini discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Art. 13.

(Cooperazione tra forze di polizia nazionali e servizi di polizia locale)

1. La polizia di Stato, l'arma dei carabinieri e i servizi di polizia locale cooperano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tal fine l'autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e il competente comandante dell'arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre forze di polizia dello Stato.

2. I responsabili delle forze di polizia dello Stato e dei servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 14.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito

agli ufficiali o agenti di polizia locale ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di esecuzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma.

È escluso per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui al terzo comma, l'accesso ai dati ed alle informazioni segretate, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di esecuzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma».

2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

3. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-*quater*, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale)

1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.

5. Con decreto del Ministero delle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e disciplinato il suo utilizzo.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa)

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.

2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato.

CAPO V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. A valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui all'articolo 4 e per le spese relative all'Istituto di cui all'articolo 8.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso ed al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*).

2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 15, che viene rilasciata entro sessanta giorni da tale data.

Art. 19.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.

2. È abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279.

3. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei

servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di polizia locale».

4. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

5. Al primo comma dell'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «della pubblica autorità», sono inserite le seguenti: «con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

6. Al comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «della Polizia di Stato», sono inserite le seguenti: «dei servizi di polizia municipale e provinciale».